

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 217, relativo alla compilazione delle liste elettorali;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

La lunga strada per il voto, le battaglie delle nostre suffragette, il cammino di una Nazione che imbocca la strada della libertà e sceglie di trasformare le "sue" donne in cittadine.

È questa la trama della mostra «Cittadine al voto», un percorso in più di cento immagini alla scoperta di idee, parole ed emozioni delle italiane che 70 anni fa varcarono per la prima volta la soglia delle urne. Un ricco album storico, che raccoglie i ritratti delle 21 madri costituenti e delle parlamentari della prima legislatura repubblicana e in cui trovano posto altri *frame* di questa vicenda: le proposte di legge sul suffragio femminile; le petizioni avanzate dai Gruppi di Difesa della Donna e dall'Associazione Donne Elettrici; le pagine dei giornali e i manifesti di propaganda. Un patrimonio di inestimabile valore civile, raccolto grazie all'adesione entusiasta di numerosi enti, che hanno accettato di condividere una parte delle loro raccolte iconografiche e documentarie. È la prova di un interesse collettivo per il nostro passato, una grande esperienza di collaborazione e di coesione nazionale: la storia e la cultura riescono ancora una volta, e nonostante la crisi dilagante della politica e delle istituzioni rappresentative a colmare il divario fra identità e appartenenze, a ricucire le anime del Paese, a riscoprirne radici e processi fondativi, celebrandoli senza retorica e senza sterili revisionismi, ma solo attraverso la ricerca e la divulgazione scientifica.

ENTI ORGANIZZATORI
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 217, relativo alla compilazione delle liste elettorali;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

**Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
Università degli Studi di Catania
Società di Storia Patria per la Sicilia Orientale
IMES Sicilia
Liceo Scientifico "E. Boggio Lera"**



CON LA PARTECIPAZIONE DI
Art. 4.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato
Bosomi — Tupini

**Archivio Storico della Camera
Archivio Storico del Senato
Archivio Fondazione RCS
Archivio A.N.D.E.
Archivio A.N.S.A.
Archivio U.D.I.
Fondazione "Noi donne"
Centro Studi P. Gobetti**



**Mostra documentaria
CITTADINE AL VOTO**

**70° ANNIVERSARIO
DEL VOTO ALLE DONNE**

Catania, 1 marzo 2017

ORE 16.30

**SOCIETÀ DI STORIA PATRIA PER LA SICILIA ORIENTALE
PALAZZO TEZZAN O
PIAZZA STESICORO, 29**



Il diritto di voto è esteso alle donne che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 2 del testo unico della legge elettorale politica, approvato con il decreto 2 settembre 1919, n. 1495.

Art. 2.

È ordinata la compilazione delle liste elettorali femminili in tutti i Comuni.

Per la compilazione di tali liste, che saranno tenute distinte da quelle maschili, si applicano le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, e le relative norme di attuazione approvate con decreto del Ministro per l'Interno in data 24 ottobre 1944.

Coordinatore Scientifico:

GIUSEPPE BARONE

Curatrice ed organizzatrice:

ALESSIA FACINEROSO

Oltre quanto stabilito dall'art. 2 del decreto del Ministro per l'Interno in data 24 ottobre 1944, non possono essere iscritte nelle liste elettorali le donne indicate nell'art. 354 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 85. — PITIA

Il diritto di voto è esteso alle donne che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 2 del testo unico della legge elettorale politica, approvato con

SALUTI

GIANCARLO MAGNANO SAN LIO

Presidente della Società di Storia Patria

GIUSEPPE BARONE

Direttore dell'Archivio Storico
per la Sicilia Orientale

INTERVENTI

ALESSIA FACINEROSO

*Italiane al voto.
Una storia per immagini*

CHIARA PULVIRENTI

*Con gli occhi di Clio.
Il contributo femminile e femminista
alla storiografia tra storia delle donne
e storia di genere*

CONCLUSIONI

ANTONIO BRUSA

*Insegnare la storia "molto" contemporanea.
Obiettivi e sfide*

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 85. — PITIA

Il diritto di voto è esteso alle donne che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 2 del testo unico della legge elettorale politica, approvato con

70° ANNIVERSARIO

DEL VOTO ALLE DONNE

Art. 2.

È ordinata la compilazione delle liste elettorali femminili in tutti i Comuni.
Per la compilazione di tali liste, che saranno tenute distinte da quelle maschili, si applicano le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, e le relative norme di attuazione approvate con decreto del Ministro per l'Interno in data 24 ottobre 1944.

Art. 3.

Oltre quanto stabilito dall'art. 2 del decreto del Ministro per l'Interno in data 24 ottobre 1944, non possono essere iscritte nelle liste elettorali le donne indicate nell'art. 354 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 6 maggio 1940, n. 635.

La mostra - ad ingresso libero - rimarrà aperta il martedì e il giovedì dalle 9, 00 alle 18,00

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Per informazioni:
www.storiapatriacatania.com

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 85. — PITIA